



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GIULIANOVA

Lungomare Spalato n. 1, 64021 - Tel. e fax +39 085 - 8004918 - E-mail: ucgiulianova@mit.gov.it; pec:cp-giulianova@pec.mit.gov.it.

ORDINANZA N° 02/2018

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Giulianova, Tenente di Vascello (CP) Clarissa TORTURO,

- VISTO:** il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 26 luglio 2017 relativo all'interruzione temporanea dell'attività di pesca con il sistema a strascico per l'anno 2017;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 18 marzo 2002 e ss.mm.ii. relativo alla disciplina della pesca dei piccoli pelagici;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009 relativo alla disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità da pesca professionali;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 57/2012 in data 10 settembre 2012 della Capitaneria di porto di Pescara riguardante "Disciplina della pesca mediante l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti con unità da pesca professionali";
- VISTA:** l'Ordinanza n° 34/2002 in data 30/10/2002 che approva il "Regolamento per la navigazione e la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Giulianova";
- VISTA:** l'Ordinanza n° 9/2015 in data 31/03/2015 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova";
- VISTA:** l'Ordinanza n° 66/2017 in data 28/09/2017 della Capitaneria di Porto di Pescara, che disciplina la pesca a strascico e volante nel periodo successivo all'interruzione temporanea dell'anno 2017;
- SENTITO:** il ceto peschereccio interessato, in occasione della risistemazione degli ormeggi, il quale ha rappresentato problematiche di fondale, soprattutto in corrispondenza dei lati a dritta ed a sinistra rispetto al canale centrale d'ingresso/d'uscita nel/dal Porto;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare, per esigenze di sicurezza della navigazione, l'ordinato svolgimento delle operazioni di ormeggio e disormeggio, nonché di ingresso/uscita dal porto delle unità che svolgono l'attività di pesca a strascico (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) e a circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) rese particolarmente difficili a causa del basso fondale presente all'imboccatura del porto stesso che, nei ridotti spazi disponibili, permette il transito di una sola unità per volta;

CONSIDERATO: che le batimetrie del Porto di Giulianova sono soggette a continue riduzioni determinate dalle caratteristiche morfologiche dello stesso, in relazione alle avverse condizioni meteorologiche che si verificano nei periodi invernali;

TENUTO CONTO: altresì, che il Porto di Giulianova è un Porto destinato in gran parte all'ormeggio di unità da pesca, peraltro sistemate presso le già esigue banchine all'uopo destinate;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 63, 81, 223, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

ART. 1

1. La ripresa dell'attività di pesca con il sistema a strascico e volante (comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare - rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) successiva alla giornata festiva ed alla giornata individuata quale fermo settimanale, non deve avvenire prima della mezzanotte. La ripresa dell'attività di pesca con il sistema a circuizione (reti a circuizione a chiusura meccanica, reti a circuizione senza chiusura) non deve avvenire prima delle ore 17.00 della domenica, per le unità che hanno osservato il fermo tecnico dalle 17.00 del venerdì, e non deve avvenire prima delle ore 17.00 del lunedì per le unità che hanno osservato il fermo tecnico dalle 17.00 del sabato;
2. In deroga al comma precedente, è autorizzata l'uscita anticipata, o il rientro posticipato, nel Porto di Giulianova delle unità da pesca in questione, esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza della navigazione, e comunque con una tolleranza non superiore a 60 minuti.

ART. 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, in vigore dalla data odierna, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questo Ufficio, pubblicazione nella pagina web dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it e diffusione alle locali Associazioni di categoria.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

ART. 4

L'Ordinanza n° 9/2015 in premessa citata è abrogata.

Giulianova, lì 02.01.2018

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Clarissa TORTURO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
CLARISSA TORTURO
In Data/On Date:
martedì 2 gennaio 2018 11:44:29